



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 19 DEL 04/03/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **04 (QUATTRO)** del mese di **MARZO** alle ore **18.15** nell'Auditorium della sede dell'Istituto Comprensivo di Santa Maria a Monte in via Querce, in adempimento alle prescrizioni in materia di protocolli sulla sicurezza Covid-19, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria e di prima convocazione, dietro invito diramato dal Sindaco in data prot. 3030 del 01/03/2021.

Presiede alla seduta il Sindaco Dott.ssa **PARRELLA Ilaria**

Sono rispettivamente presenti ed assenti:

1	PARRELLA Ilaria	Presente
2	DEL GRANDE Manuela	Presente
3	LUCCHESI Maurizio	Presente
4	MACCANTI Elisabetta	Presente
5	MICHI Roberto	Presente
6	VANNI Luca	Presente
7	LEONORI Michele	Presente
8	BERNARDESCHI Nicla	Presente
9	BONTA' Johann	Presente
10	MELANI Silvano	Presente
11	TANTUSSI Brunella	Presente
12	NOVI Valentina	Presente
13	FARAONI Patrizia	Assente
14	DIOMELLI Manola	Presente
15	PETRI Francesco	Presente
16	DINI Gianpaolo	Presente
17	PUCCINI Emanuele	Presente

Assiste il Dott. Paolo Di Carlo, nella sua qualità di Segretario Comunale, che provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera a) D.Lgs n. 267/2000.

Il Sindaco, assume la veste di Presidente e constatato il numero legale degli intervenuti, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Bernardeschi, Novi, Dini.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle*

pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- *le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- *l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- *i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- *la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- *la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- *le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- *per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- *le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97 approvato, con delibera di CC n. 14 DEL 21/02/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di CC n 77 del 20/07/1994 e successive modifiche e integrazioni;
- Delibera di G.C. n 9 del 23.01.2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione del COSAP;
- Delibera di G M n 7 del 23.01.2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA).

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*.

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di cui all'allegato A e all'allegato B;

PREMESSO che, alla luce di quanto sopra, i previgenti tributi sono sostituiti dal presente Canone unico ma non abrogati, pertanto continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente*

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che con il Decreto Ministeriale del 13/01/2021 è stato prorogato al 31 Marzo 2021 il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n.296/06, prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

VISTA la Parte Seconda del Testo Unico degli Enti Locali recante "Ordinamento finanziario e contabile";

VISTO E PRESO ATTO del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 14 Gennaio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023.;

CON VOTI:

Consiglieri presenti n. 16 : Parrella, Del Grande, Lucchesi, Maccanti, Michi, Vanni, Leonori, Bernardeschi, Bontà, Melani, Tantussi, Novi, Dini, Diomelli, Petri, Puccini;

Consiglieri assenti n .1: Faraoni;

Consiglieri favorevoli n. 14 : Parrella, Del Grande, Lucchesi, Maccanti, Michi, Vanni, Leonori, Bernardeschi, Bontà, Melani, Tantussi, Novi, Dini, Puccini;

Consiglieri astenuti n.2: Diomelli, Petri;

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI APPROVARE il *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi 816-836, composto di n. 69 Articoli comprensivo dei seguenti allegati 1, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A) e allegato B).
- 3) DI DISPORRE che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
 - a. Regolamento per l'applicazione del COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97) approvato con delibera di CC ..n 14 del 21.02.2008 e successive modifiche e

- interazioni;
- b. Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.lgs. 507/93 approvato con delibera di CC n.77 del 20.07.1994 e successive modifiche e integrazioni;
 - c. Delibera di G.C. n 9 del 23.01.2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione del COSAP;
 - d. Delibera di G. M. n. 7 del 23.01.2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA).
- 4) DI DARE ATTO che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio, al fine di mantenere invariato il gettito del nuovo canone, rispetto al canone (COSAP) e imposta di pubblicità ICP e diritti sulle pubbliche affissioni DPA che vengono ad essere sostituiti.
- 5) DI STABILIRE che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

CON VOTI:

Consiglieri presenti n. 16 : Parrella, Del Grande, Lucchesi, Maccanti, Michi, Vanni, Leonori, Bernardeschi, Bontà, Melani, Tantussi, Novi, Dini, Diomelli, Petri, Puccini;

Consiglieri assenti n .1: Faraoni;

Consiglieri favorevoli n. 14 : Parrella, Del Grande, Lucchesi, Maccanti, Michi, Vanni, Leonori, Bernardeschi, Bontà, Melani, Tantussi, Novi, Dini, Puccini;

Consiglieri astenuti n.2: Diomelli, Petri;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.



Comune di Santa Maria a Monte
Provincia di Pisa

SETTORE 2 – ECONOMICO FINANZIARIO

La sottoscritta Simonetta Banti, responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione avente ad oggetto

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Santa Maria a Monte, 26.02.2021

Il Responsabile del Settore 2
“Economico-Finanziario”
Simonetta Banti



Verbale n. 7 del 1.03.2021

Parere del Revisore Unico sulla proposta di delibera avente ad oggetto "Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria".

L'anno 2021, il giorno 1 del mese di Marzo, il Revisore Unico dott. Pasquale Di Gioia, nominato con delibera consiliare n.9 del 14.01.2021,

Visto l'art. 239, comma 1, lett. b) punto 7) del D. Lgs 267/2000 in materia di funzioni degli organi di revisione degli enti locali che dispone che gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali esprimano, con le modalità stabilite dal regolamento, pareri in materia di proposte di regolamento di contabilità, economato, patrimonio e di applicazione di tributi locali;

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "*Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*" e i relativi allegati;

considerato

che l'art.1, comma 816 della Legge 27.12.2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020), dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'istituzione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D,Lgs. 30.04.1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

che l'art.1, comma 837 della citata Legge 27.12.2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020), prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2021, che i Comuni istituiscano il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, dell'art. 1, della Legge 27.12.2019 n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639,667 e 668 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147 (TARI e TARIP);

che l'istituzione del Regolamento costituisce adempimento obbligatorio,

tenuto conto

che il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021, rinviando al 31.03.2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023, consente agli Enti Locali di deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro tale data;

del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione espressi dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

esprime

il proprio parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto "Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria".

Il Revisore Unico

Dott. Pasquale Di Gioia
Pasquale Di Gioia



Comune di Santa Maria a Monte
Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-847)

Servizio Economico Finanziario

Ufficio Tributi

PARTE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

PARTE II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE

CAPO I – NORME COMUNI ALLE OCCUPAZIONI ED ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Art. 2 – Presupposto del canone

Art. 3 – Soggetti passivi

Art. 4 – Soggetto attivo

Art. 5 – Tariffe

Art. 6 - Criteri per la graduazione e determinazione del canone

Art. 7 – Modalità di determinazione del canone in base alla zona

Art. 8 – Graduazione del canone in ragione della superficie dell'occupazione o della esposizione pubblicitaria

Art. 9 – Graduazione del canone in ragione della tipologia e della finalità dell'occupazione o della esposizione pubblicitaria

Art. 10 – Graduazione del canone in ragione della durata dell'occupazione o della esposizione pubblicitaria

Art. 11 – Esenzioni

Art. 12 - Modalità di applicazione del canone

Art. 13 - Dichiarazione e versamento del canone

Art. 14 - Rimborsi

CAPO II - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 15 – Passi carrabili

Art. 16 – Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

Art. 17 – Occupazioni con serbatoi

Art. 18 – Occupazioni permanenti del territorio Comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità

CAPO III – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Art. 19 – Pubblicità effettuata dall'esterno di veicoli

Art. 20 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

Art. 21 – Altre forme di diffusione pubblicitaria

TITOLO II – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

CAPO I - OCCUPAZIONI

Art. 22 – Concessioni e procedimento per il rilascio

- Art. 23 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 24 - Rappresentanti del concessionario. Trasferimenti delle concessioni
- Art. 25 - Cessazione anticipata della concessione
- Art. 26 - Revoca, modifica o sospensione delle occupazioni
- Art. 27 - Decadenza delle concessioni
- Art. 28 - Revoca delle concessioni
- Art. 29 - Rinnovo della concessione

CAPO II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

SEZIONE I - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI E DISPOSIZIONI RIGUARDANTI MEZZI PUBBLICITARI PARTICOLARI

- Art. 30 - Tipologia degli impianti pubblicitari
- Art. 31 - Dimensioni e caratteristiche
- Art. 32 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 33 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 34 - Divieti di installazione ed effettuazione della pubblicità
- Art. 35 - Dimensioni e caratteristiche
- Art. 36 - Collocazione dei mezzi pubblicitari luminosi
- Art. 37 - Pubblicità fonica itinerante
- Art. 38 - Volantini
- Art. 39 - Pubblicità itinerante su veicoli
- Art. 40 - Pubblicità dinamica
- Art. 41 - Indicatori direzionali e preinsegne
- Art. 42 - Pubblicità nei cantieri
- Art. 43 - Pubblicità sulle transenne parapetonali.
- Art. 44 - Pubblicità ed arredo urbano
- Art. 45 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

TITOLO III - OCCUPAZIONI E DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ABUSIVI ED ASPETTI SANZIONATORI

- Art. 46 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi
- Art. 47 - Omesso versamento del canone alle scadenze

PARTE III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 48 - Gestione del servizio
- Art. 49 - Quantità degli impianti per le pubbliche affissioni e loro ripartizione
- Art. 50 - Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 51 - Tariffe

- Art. 52 - Determinazione del canone
- Art. 53 - Riduzioni
- Art. 54 – Esenzioni
- Art. 55 - Riscossione
- Art. 56 - Obblighi, divieti e disposizioni diverse
- Art. 57 – Vigilanza e sanzioni
- Art. 58 – Fondo di Solidarietà

PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 59 – Disposizioni transitorie e finali
- Art. 60 – Entrata in vigore

PARTE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di seguito denominato "canone", previsto dall'articolo 1, commi da 817 a 836 della Legge n. 160/2019.
2. Il presente Regolamento disciplina le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione, nonché i criteri di determinazione di tale canone e le modalità della sua applicazione.
3. Il presente regolamento disciplina, inoltre, il servizio delle pubbliche affissioni.

PARTE II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

TITOLO I – DISCIPLINA DEL CANONE

CAPO I – NORME COMUNI ALLE OCCUPAZIONI ED ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Art. 2 - Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata
2. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. Il canone si applica anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di

spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio ed alla diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili dalle predette aree.

4. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Art. 3 – Soggetti passivi

1. Per l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice civile e salvo il diritto di regresso.

Art. 4 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.
2. Il Comune di Santa Maria a Monte, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del Regolamento comunale generale delle entrate, può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446.
3. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 3 spettano al concessionario.

Art. 5 – Tariffe

1. La delibera di determinazione della tariffa standard (annua e giornaliera), da cui deriva il piano tariffario articolato secondo le riduzioni e le maggiorazioni disciplinate dal presente Regolamento, è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata

inferiore all'anno solare. Per le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari di durata inferiore all'anno o a carattere orario sono previste riduzioni;

- b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.
3. Ai fini del comma precedente, in ogni caso:
- a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - c) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione, superiore a 90 giorni, sono considerate annuali.
4. Alle tipologie tariffarie di cui ai commi precedenti si applicano le riduzioni e le maggiorazioni previste dal presente Regolamento.

Art. 6 - Criteri per la graduazione e determinazione del canone

- 1. Ai fini dell'applicazione delle tariffe il Comune di Santa Maria a Monte, appartiene alla classe di comuni con popolazione con oltre 10.000 abitanti fino a 30.000 abitanti..
- 2. I criteri per la determinazione delle tariffe del canone sono individuati in ragione degli elementi di seguito indicati:
 - a) suddivisione del territorio in zone, ai sensi del successivo art. 7;
 - b) graduazione in ragione della superficie dell'occupazione o della esposizione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore, ai sensi del successivo art. 8;
 - c) graduazione in relazione alla tipologia ed alla finalità dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, ai sensi dell'art. 9 e dei Capi II e III del presente Titolo;
 - d) graduazione in ragione della durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, ai sensi del successivo art. 10;

Art. 7 – Modalità di determinazione del canone in base alla zona

- 1. In ragione dell'estensione del territorio comunale e della sua varietà e non omogeneità dal punto di vista della distribuzione degli insediamenti produttivi ed economici, della morfologia dei luoghi nonché delle attrazioni culturali e commerciali, ai fini dell'applicazione del canone il territorio comunale è suddiviso in zone in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nella delibera di Giunta Comunale n. 181 del 28/04/1994 .
- 2. Alle occupazioni di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie effettuate nella ZONA CATEGORIA B, si applica la tariffa standard deliberata annualmente dalla Giunta comunale.
- 3. Alle sole occupazioni di suolo pubblico effettuate nella ZONA CATEGORIA A si applica la tariffa standard aumentata del 44 per cento.

- Alle diffusioni pubblicitarie effettuate si applica la tariffa standard deliberata annualmente dalla Giunta comunale.

Art. 8 – Graduazione del canone in ragione della superficie dell'occupazione o della esposizione Pubblicitaria

1. In ragione della superficie dell'occupazione o della esposizione pubblicitaria, sono previste le seguenti maggiorazioni/riduzioni da applicarsi alle tariffe di cui al precedente art. 5:
 - a) per le esposizioni pubblicitarie con superficie fino a mq 1, la tariffa stabilita ai sensi degli articoli precedenti è ridotta del 17 per cento;
 - b) per le esposizioni pubblicitarie con superficie compresa tra mq 5,50 e 8,50, la tariffa stabilita ai sensi degli articoli precedenti è aumentata del 50 per cento;
 - c) per le esposizioni pubblicitarie con superficie superiore a mq 8,50, la tariffa stabilita ai sensi degli articoli precedenti è aumentata del 100 per cento in zona standard;

Art. 9 – Graduazione del canone in ragione della tipologia e della finalità dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari

1. In ragione della tipologia e della finalità dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, sono previste le maggiorazioni/riduzioni previste dal comma 2 del presente articolo nonché dai Capi II e III del presente Titolo.
2. Per le occupazioni, il canone per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni è determinato tenendo conto del beneficio economico dell'occupazione e del sacrificio imposto alla collettività.
3. In via generale, sono previste le seguenti maggiorazioni/riduzioni da applicarsi alle tariffe di cui al precedente art. 5:
 - a) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq; del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq e del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.
 - b) le occupazioni temporanee di seguito specificate sono ridotte dell'80:
 - Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - Occupazioni per attività edilizia;
 - Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, inclusi gonfiabili;
 - Occupazioni per manifestazioni politiche, culturali, sportive, senza fine di lucro, nonché le occupazioni realizzate in occasione delle fiere di cui al Regolamento Comunale per il commercio sulle aree pubbliche;
 - Occupazioni con tende fisse o retraibili, assoggettate direttamente su

suolo pubblico;

- c) Per le occupazioni temporanee realizzate con Dehors, controventature ed altri elementi simili di delimitazione spazi per attività commerciali la tariffa è ridotta del 30 per cento;
- d) Per le occupazioni temporanee realizzate con Chioschi, posteggi vendita isolati la tariffa è ridotta del 40 per cento;
- e) Per le occupazioni temporanee realizzate con Occupazioni ordinarie di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta del 50 per cento;
- f) le occupazioni permanenti di seguito specificate sono la tariffa è maggiorata del 20 %:
 - Occupazioni con tavoli e sedie;
 - Occupazioni con cabine per foto;
 - Occupazioni con distributori automatici di tabacchi;
- g) le occupazioni permanenti realizzate Dehors, controventature ed altri elementi simili di delimitazione spazi per attività commerciali la tariffa è maggiorata del 40 %;
- h) le occupazioni permanenti realizzate Edicole, chioschi, posteggi vendita isolati la tariffa è maggiorata del 30 %;
- i) le occupazioni permanenti di seguito specificate sono la tariffa è ridotta del 50%:
 - Occupazioni con tende solari;
 - Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, inclusi gonfiabili;
 - Distributori di carburanti;
 - Occupazioni ordinarie di spazi soprastanti e sottostanti il suolo,
- j) le occupazioni permanenti realizzate *dai passi carrabili* la tariffa è ridotta del 30 %.

Art. 10 – Graduazione del canone in ragione della durata dell’occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari

1. In ragione della durata dell’occupazione il canone è annuo ed indivisibile per le occupazioni permanenti e per quelle dei mercati settimanali; per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione alle ore secondo le tariffe giornaliere.
2. In ragione della durata della diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso la pubblicità ordinaria, si distingue:
3.
 - a) Per la pubblicità che ha una durata non superiore ai tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua;
 - b) Per la pubblicità che ha una durata superiore ai tre mesi, si applica la tariffa annua.
4. La pubblicità ordinaria del seguente Regolamento è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e qualsiasi altro mezzo che non appartenga alla pubblicità ordinaria. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari, si fa riferimento a

quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del Regolamento emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495. E' compresa nella pubblicità ordinaria la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione dei mezzi pubblicitari.

5. Nel caso di occupazioni temporanee, se le stesse hanno durata:
- a) Non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 30% a decorrere dal quindicesimo giorno;
 - b) Non inferiore a 30 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 50% a decorrere dal trentesimo giorno.

Art. 11 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) la pubblicità relativa ad attività e manifestazioni culturali, sportive, filantropiche, religiose e simili realizzate da enti non aventi scopo di lucro con il patrocinio del comune di Santa Maria a Monte, ovvero del Comune di Santa Maria a Monte e di altri enti pubblici, a condizione che, in presenza di indicazioni relative a imprese che hanno contribuito all'organizzazione delle iniziative stesse, la superficie occupata da tali indicazioni non superi la metà di un foglio di formato A4. Diversamente, l'imposta tariffa intera.
- f) le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal comune di Santa Maria a Monte nell'ambito di eventi di particolare rilievo nazionale ed internazionale; o da società che effettuano lavori per il comune di Santa Maria a Monte, nell'ambito di eventi di particolare rilievo nazionale ed internazionale;
- g) le occupazioni effettuate dal comune di Santa Maria a Monte o da società che effettuano lavori per il comune di Santa Maria a Monte;
- h) le occupazioni del suolo pubblico effettuate dalle attività commerciali nei centri storici di Santa Maria a Monte e Montecalvoli e le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate per interventi finalizzati alla costruzione, ricostruzione e valorizzazione del patrimonio edilizio

nei centri abitati di Santa Maria a Monte e Montecalvoli così come individuati con Deliberazione di G.C. n. 82 del 03 Novembre 2006.

- i) le occupazioni di aree cimiteriali;
- j) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- k) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- l) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- m) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- n) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività, purchè non s'cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Non possono essere definite insegne di esercizio le scritte relative al marchio del prodotto venduto nel caso in cui siano contenute in un distinto mezzo pubblicitario, che viene, esposto in aggiunta ad un'insegna di esercizio, ovvero l'indicazione di uno specifico servizio offerto, poiché questa circostanza manifesta chiaramente l'esclusivo intento di pubblicizzare i prodotti in vendita o i servizi offerti. Non possono altresì definirsi insegne di esercizio quei mezzi che, installati presso la sede dell'attività, riportino esclusivamente messaggi riferiti a servizi particolari offerti alla clientela, senza che in abbinamento a tali messaggi sia associata la ragione sociale dell'attività o la sua tipologia, né quei mezzi che siano collocati esternamente alla sede di svolgimento dell'attività (cartelli stradali, preinsegne, frecce direzionali cavalletti e simili). È evidente che l'agevolazione (esenzione insegne fino a 5 mq.) riguarda solo quelle insegne che hanno la funzione di identificare il luogo di esercizio dell'attività mentre se viene propagandato il prodotto venduto si è in presenza di messaggio pubblicitario.
- o) In messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della L. 27/12/2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- p) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- q) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- r) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle

- rappresentazioni in programmazione;
- s) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - t) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di *handicap*;
 - u) le occupazioni temporanee con tende fisse o retrattili;
 - v) le occupazioni per infrastrutture realizzate per i punti di ricarica di veicoli elettrici, a seguito di apposita dichiarazione da parte del gestore che attesta che gli stessi erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. Qualora a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, è richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo per cui è stata concessa l'esenzione applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo;
 - w) le occupazioni per rastrelliere e attrezzature per parcheggio gratuito di biciclette;
 - x) le occupazioni per le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti;

Art. 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
2. Il canone è commisurato all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Fermo restando che non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati, le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
3. Le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie annuali sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

Art. 13 - Dichiarazione e versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere permanente è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione regolamento la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.

5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 30 aprile, il 30 giugno, il 30 agosto e il 30 ottobre.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione al momento del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.
7. La Giunta comunale, con delibera motivata, può differire i termini di scadenza per il versamento del canone.

Art. 14 – Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.

CAPO II – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 15 – Passi carrabili

1. Si definisce accesso carrabile quello che consente il transito di veicoli da un'area ad uso pubblico ad un'area laterale ad uso privato (o viceversa) idonea allo stazionamento o alla circolazione di uno o più di essi. (art. 3, comma 1, punto 37 D.Lgs. 285/92 e art. 46 D.P.R. 495/82)
2. Costituisce passo carrabile l'accesso dotato di manufatti (ad esempio, listoni di pietra o altro materiale, abbassamento o apposito intervallo lasciato nel marciapiede) comportanti una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. Costituiscono altresì passi carrabili gli accessi privi di manufatti per i quali sia stata rilasciata la concessione di suolo pubblico.
4. Nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II 78 dell'art. 120 del D.P.R. 495/82. Tale segnale viene rilasciato dal Comune, dietro pagamento di una somma a titolo di rimborso spesa per il costo del cartello; e riporta il nome e lo stemma di quest'ultimo, nonché il numero e l'anno di rilascio dell'atto di concessione di passo carrabile. Non hanno alcuna validità i cartelli di passo carrabile non forniti dal Comune. (art. 44, comma 4 D.Lgs. 507/93 e art. 46 D.P.R. 495/82)
5. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'Ente proprietario della strada tramite presentazione di istanza di permesso a costruire o denuncia di inizio attività, secondo quanto previsto dalla normativa vigente edilizia vigente.
6. Contestualmente deve essere richiesta la concessione per l'occupazione di suolo pubblico, tramite la compilazione dell'apposito modulo.
7. La superficie del passo carrabile, espressa in metri quadrati, viene calcolata moltiplicando l'ampiezza

dell'accesso, espressa in metri lineari (arrotondata al metro superiore) per una profondità convenzionale di 1,00 metro lineare.

8. Il titolare della concessione è tenuto, annualmente, al pagamento del canone, il cui ammontare è determinato moltiplicando la superficie del passo carrabile, determinata secondo i criteri di cui sopra, per la corrispondente tariffa al metro quadrato.
9. Chiunque apre nuovi accessi ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155 a € 624. La violazione comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva; il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. (art. 22, comma 11 D.Lgs. 285/92)
10. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Art. 16 – Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Il Canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato in conformità a quanto disposto dall'art.63 del O. Lgs. 446/97.
2. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Entro la stessa data è fissato il termine per la presentazione al Comune di eventuale denuncia di variazione recante l'indicazione del numero delle utenze preso a base per il calcolo del canone.
3. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo pubblico realizzate con stazioni radio - base per telefonia mobile il canone è determinato sulla base dell'entità dell'occupazione e del valore economico della disponibilità dell'area.

Art. 17 – Occupazioni con serbatoi

1. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi si applica la tariffa ridotta a un quarto fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
2. In caso di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Art. 18 – Occupazioni permanenti del territorio Comunale con cavi e condutture per la fornitura di

servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfettaria di euro uno.
2. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800,00.
4. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
6. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.
7. Ciascun anno i soggetti di cui al comma 1 effettuano una dichiarazione analitica in ordine al numero di utenze attive, specificando quelle che fanno capo al dichiarante e quelle di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti. La dichiarazione è obbligatoria anche qualora l'ammontare del canone fosse inferiore a quanto previsto dal precedente comma 3.
8. Fatte salve le sanzioni previste in via generale dal presente regolamento nonché quanto previsto dal precedente comma 3, in caso di omessa dichiarazione si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 prevista dall'art. 7 bis del T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000)

CAPO III – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Art. 19 – Pubblicità effettuata dall'esterno di veicoli

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuto il canone in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico il canone è dovuto qualora il comune abbia rilasciato la licenza di esercizio.
3. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto qualora il proprietario del veicolo abbia la residenza o la sede nel comune di Santa Maria a Monte.
4. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
5. Per i veicoli di cui al comma 3 non il canone non è dovuto per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

Art. 20 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica il canone indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base:
 - alla tariffa della zona standard aumentata del 100 per cento per superfici inferiori a mq 5,50 e del 200 per cento per superfici superiori a mq 5,50, per gli impianti in zona standard;
2. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa giornaliera della zona aumentata del 200 per cento.

Art. 21 – Altre forme di diffusione pubblicitaria

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa del canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari alla tariffa annua prevista per la zona interessata, si applicano le riduzioni in ragione delle dimensioni stabilite dal precedente art. 8.
2. Per le esposizioni pubblicitarie effettuate con aeromobili, la tariffa è quella deliberata dall'ente;
3. Per le esposizioni pubblicitarie effettuate con palloni frenati e simili, la tariffa è quella deliberata dall'ente;
4. Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuati tramite la distribuzione di materiale pubblicitario, la tariffa è quella deliberata dall'ente;
5. Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuati tramite la pubblicità sonora, la tariffa è quella deliberata dall'ente;

TITOLO II – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI
--

CAPO I – OCCUPAZIONI

Art. 22 – Concessioni e procedimento per il rilascio

1. L'Ufficio Tributi richiede, entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza, il parere del Comando di Polizia Municipale (in ordine alla conformità dell'intervento alle norme del Codice della Strada), nonché (ove l'occupazione necessita di valutazione in merito alla compatibilità dell'intervento con gli aspetti storici, architettonici, ambientali, urbanistici e di decoro) il parere del Settore Edilizia Privata e (ove l'occupazione comporta intervento su infrastrutture pubbliche) il nulla osta del Settore Lavori Pubblici. Una volta acquisiti i pareri di cui sopra istruisce l'atto di concessione permanente ad occupare lo spazio o l'area pubblica, di competenza:
 - a) della Giunta Comunale, per le concessioni riguardanti: edicole per la rivendita di giornali; chioschi

per la rivendita di fiori, bibite ed alimenti; cabine telefoniche; pensiline di riparo per le fermate di servizi di trasporto pubblico.

- b) del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, per le concessioni riguardanti le altre tipologie di occupazione.
2. La concessione permanente del suolo pubblico all'interno dei centri storici di Santa Maria a Monte e Montecalvoli, può essere rilasciata, dandone informativa alla Giunta, per un periodo massimo di due anni, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande ed esercizi di vicinato di prodotti alimentari, che hanno all'interno dell'esercizio, una superficie adibita alla vendita ed alla somministrazione non superiore a 20 mq. La concessione del suolo pubblico potrà essere rilasciata per una superficie massima di 25 mq. Il richiedente deve garantire a proprie spese la manutenzione e il decoro delle aree interessate.
 3. Nell'atto di concessione sono indicati: la misura di suolo di cui è consentita l'occupazione, la sua durata, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione.
 4. L'atto di cui sopra viene rilasciato entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. All'atto del rilascio dovranno essere corrisposti diritti fissi e di segreteria nella misura annualmente deliberata dalla Giunta.
 5. Qualora siano richiesti da parte dell'Ufficio Tributi chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine di cui sopra è sospeso e decorre nuovamente a partire dalla ricezione della documentazione richiesta. Qualora l'interessato non provveda ad integrare la domanda entro 15 giorni, la pratica è archiviata d'ufficio senza ulteriori avvisi.
 6. Il Comando di Polizia Municipale rilascia la concessione temporanea ad occupare lo spazio pubblico, dandone informativa alla Giunta, qualora ritenuto opportuno.
 7. Ogni atto di concessione s'intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni previste dalla vigente normativa e dal presente regolamento, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta secondo le caratteristiche dell'occupazione.
 8. La concessione è sempre accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e a termine (fino ad un massimo di anni 29 come disposto dall'art. 27 comma 5 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285).
 9. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
 10. Al termine del periodo di consentita occupazione, qualora la stessa non sia rinnovata a seguito di richiesta di rinnovo, il concessionario ha l'obbligo di eseguire, a sue cure e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini che saranno fissati, caso per caso, dall'Amministrazione Comunale.
 11. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguarda aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ss. mm. e ii.) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ss. mm. e ii.) e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
 12. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e, che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il

prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed il commercio ambulante su aree pubbliche si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

13. Tutte le concessioni rilasciate, indipendentemente dall'assoggettamento o meno al pagamento del canone, sono trasmesse all'Ufficio tributi o, in caso di servizio affidato in concessione, al fine della verifica del corretto assolvimento del versamento dell'entrata di cui al presente regolamento.

Art. 23 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per la tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di suolo pubblico può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria, ai sensi del presente articolo.
2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
 - a. adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dagli art.li 30 e seguenti del D.P.R. n. 495/92, ss. mm. e i.i.;
 - b. dare immediata, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione al Comando di Polizia Municipale, dell'occupazione effettuata.
 - c. presentare la domanda per il rilascio dell'atto di concessione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.

Art. 24 - Rappresentanti del concessionario. Trasferimenti delle concessioni

1. Le concessioni sono strettamente personali.
2. È ammesso il godimento del bene concesso a mezzo persona di fiducia o di legale rappresentante del concessionario, da dichiararsi anticipatamente all'Amministrazione Comunale e agli Agenti incaricati della riscossione del canone, in modo che possano essere specificati nella concessione.
3. È vietata qualsiasi subconcessione, fatto salvo quanto previsto nel Regolamento per la gestione del patrimonio comunale.
4. È ammesso il trasferimento del bene da uno ad un altro concessionario, escluso ogni scopo di speculazione, con il consenso dell'Amministrazione Comunale e sempre che per lo stesso bene non vi siano altri aspiranti. Tale trasferimento dà luogo a nuovo atto di concessione, con il pagamento integrale di un nuovo canone, esclusa ogni restituzione o conteggio del canone già pagato, che resta a beneficio del Comune.

Art. 25 - Cessazione anticipata della concessione

1. Chi cessa volontariamente dall'occupazione prima del termine stabilito nell'atto di concessione non ha diritto a restituzione, anche parziale, del canone o a compenso di sorta.

Art. 26 – Revoca, modifica o sospensione delle occupazioni

1. Tutte le concessioni si intendono accordate, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.
2. Per gli stessi motivi di cui al presente regolamento, l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione.
3. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità.
4. Il Canone corrispondente ai giorni di sospensione sarà rimborsato senza gli interessi.
5. La sospensione non ha effetto sul termine finale dell'occupazione stabilita dall'atto di concessione.

Art. 27 - Decadenza delle concessioni

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento.
2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:
 - a) la reiterata violazione da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione di suolo pubblico;
 - c) la mancata occupazione del suolo oggetto della concessione, senza mancato motivo, nei 60 giorni successivi al conseguimento della stessa, nel caso di occupazione permanente.
 - d) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario.
3. La decadenza dell'atto di concessione, non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo concesso né ad altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio, con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.
4. Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili le disposizioni previste dai successivi articoli per la revoca.

Art. 28 - Revoca delle concessioni

1. Le concessioni di occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse, ivi comprese le necessità connesse a pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione del canone pagato in anticipo senza gli interessi.

Art. 29 - Rinnovo della concessione

1. L'atto di concessione è rinnovabile alla scadenza. L'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno 60 giorni prima del termine di scadenza della precedente concessione.

2. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione deve presentare, almeno il giorno precedente la scadenza prefissata, domanda di rinnovo, indicandone la durata.
3. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

CAPO II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

SEZIONE I – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI E DISPOSIZIONI RIGUARDANTI MEZZI PUBBLICITARI PARTICOLARI

Art. 30 Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
3. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento.
4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.
5. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dalla vigente normativa e da quelle indicate nel presente regolamento, a seconda della loro natura.

Art. 31 – Rilascio autorizzazione

1. Le Il rilancio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art.53 del D.P.R. dicembre 1992, n.495 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma.
2. Il rilancio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nullaosta tecnico

dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art.23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285.

3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presentata la domanda presso l'ufficio comunale, in originale e copia, allegando:
 - una auto-attestazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con l'autorizzazione di ogni conseguente responsabilità;
 - un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'installazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato; una planimetria con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo;
 - il nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.
4. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto o caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.

Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:

 - la data e numero di ricevimento al protocollo comunale ;
 - del funzionario responsabile del procedimento ;
 - della ubicazione del suo ufficio e dei numeri di telefono e di fax;
 - del termine di cui al successivo comma, entro il quale sarà emesso il provvedimento;
6. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità;
7. E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'art. 7. Per i procedimenti agli stessi relativi il termine è stabilito in sessanta giorni.
8. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art.53, commi 9 e 10, del D.,P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

Art. 32 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal comune, sia al momento del

rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

- d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza, o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del comune.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall' art 55 del D.P.R. n. 495/1992.
3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

Art. 33 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. Costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
 - b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
 - c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
 - d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
 - e) mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive.
2. Costituiscono causa di revoca dell'autorizzazione:
 - a) la permanenza dell'impianto contrasti con sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
 - b) l'impianto pubblicitario rechi grave pregiudizio o rappresenti imminente pericolo a persone o cose;
 - c) l'impianto pubblicitario sia di impedimento alla regolare circolazione di veicoli e pedoni o all'esecuzione di lavori pubblici o di pubblico interesse;
 - d) in caso di mancato utilizzo del mezzo pubblicitario per un periodo continuativo di tre mesi; qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non sia più rispondente alle esigenze di decoro e/o statica e/o sicurezza.

Art. 34 – Divieti di installazione ed effettuazione della pubblicità

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art.14 della legge 29 giugno 1939, n.1497.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui all'art.22 della legge 1 giugno 1939, n.1089,sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile componibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso dell'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131,134,135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.
4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall' art.23 del codice della strada emanato con il D.Lgs. 30 aprile 1992,n.285, modificato dall'art.13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n.360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con il D.Lgs.16 dicembre 1992, n.495.
5. All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolarmente pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione. In mancanza di tali delimitazioni e ricorrendo le condizioni per la tutela dei valori di cui al presente comma, il Consiglio comunale, entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento può approvare, per i fini suddetti, la relativa perimetrazione.
6. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.
7. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui al vigente regolamento.

Art. 35 - Dimensioni e caratteristiche

1. Le dimensioni dei mezzi pubblicitari andranno confrontate con le specifiche relative ad ogni singola tipologia; si dovranno in ogni caso verificare le dovute proporzioni tra lunghezza, altezza e profondità per un opportuno inserimento dimensionale, sia in relazione alla fruibilità visiva, alla qualità ed alla natura dell'intorno fisico visivo, sia in termini di rapporto armonico con i fronti edilizi e con il profilo paesaggistico.
2. Il contenuto del messaggio pubblicitario non deve mai presentare aspetti che possano recare danno o offesa a persone, enti, istituzioni o beni.
3. Tutti gli impianti dovranno essere realizzati in materiali non facilmente vandalizzabili e dovranno risultare rifiniti accuratamente anche se non esposti sulla pubblica via.
4. In tutto il territorio comunale è vietata la collocazione di impianti e segnali pubblicitari, di qualunque tipologia e dimensione, su supporti precari, su monumenti e fontane, su arbusti, alberi e siepi.
5. Sono vietati segnali pubblicitari, anche di ridotte dimensioni, posti sui bordi dei marciapiedi o sui cigli stradali o collocati in accessori ed attrezzature dello spazio urbano, dell'architettura, del paesaggio o ancora collocati sui pali dell'illuminazione o sulla segnaletica in genere.

Art. 36 - Collocazione dei mezzi pubblicitari luminosi

1. I mezzi pubblicitari possono essere realizzati mediante tecnologie e sistemi luminosi illuminati con luce diretta o indiretta, riflessa o propria, ed in particolare si dovranno assoggettare alle seguenti specifiche:
 - a) la luminosità propria o portata dovrà essere fissa e contenuta a livelli tali da non creare disturbo o pericolo per la circolazione e/o per le persone;
 - b) le lampade a scarica a catodo freddo se collocate a portata di mano (ad altezza inferiore a m 2,5 dal

piano del calpestio) o comunque soggette a prevedibili urti, devono essere protette meccanicamente;

- c) l'installatore specializzato del settore deve rilasciare la dichiarazione di conformità ai sensi del D.P.R. 22 gennaio 2008 n. 37, alla L.R. 10/2002 ed al D.P.R. 6 maggio 2001 n. 380;

Art. 37 - Pubblicità fonica itinerante

1. È vietata in modo permanente la pubblicità sonora a distanza minore di 200 metri da case di cura o di riposo e, limitatamente alle ore di lezione, da istituti scolastici ed inoltre in tutti quei luoghi in cui espressamente la legge ne specifica il divieto.
2. La pubblicità fonica itinerante è consentita unicamente per la diffusione di messaggi di pubblico interesse disposti dall'Autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco.
3. La pubblicità fonica itinerante o su postazione fissa, inoltre, è consentita a candidati a cariche pubbliche per tutto il tempo della campagna elettorale, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00, previa specifica autorizzazione.

Art. 38 – Volantini

1. È vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.
2. È vietata lasciare i volantini sui vetri delle auto.
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, il materiale pubblicitario consistente in opuscoli, foglietti o materiali simili potrà essere consegnato unicamente a mano dei destinatari ovvero depositato nelle apposite buche delle lettere.

Art. 39 - Pubblicità su veicoli di impresa

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per l'anno solare:
 1. al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;
 2. ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;
 3. secondo la tariffa deliberata in conformità all'art.13, comma terzo, del D.Lgs n. 507/1993.
2. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.
3. Non è dovuta l'imposta per l'indicazione, sui veicoli di cui ai precedenti commi, esclusivamente del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa.
4. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
5. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 40 - Pubblicità dinamica

1. La peculiarità degli impianti per la pubblicità dinamica risiede nella possibilità di mutare il messaggio

nel corso del tempo, ad intervalli regolari e variabili. I messaggi potranno essere scritti, immagini a colori fisse o in movimento.

2. Il comune di Santa Maria a Monte si riserva di stipulare apposite convenzioni per l'installazione degli impianti indicati al precedente comma in luoghi e punti che saranno ritenuti idonei e disponibili a tale scopo avuto riguardo ai principi indicati dal presente regolamento

Art. 41 - Indicatori direzionali e preinsegne

1. Le autorizzazioni per l'installazione di indicatori direzionali e preinsegne sono rilasciate nel rispetto del vigente piano degli indicatori direzionali e preinsegne pubblicitarie e direzionali, approvato dall'ente.

Art. 42 - Pubblicità nei cantieri

1. L'autorizzazione alla installazione dei mezzi pubblicitari nei cantieri edili decorre a partire dalla data di conseguimento del Permesso di Costruire, dalla data di efficacia delle comunicazioni/segnalazioni asseverate previste dalla Legge (CILA SCIA) ed ha validità fino alla dichiarazione di fine lavori e comunque non oltre i termini di validità del titolo amministrativo e delle comunicazioni/segnalazioni sopra richiamate, fatte salve eventuali proroghe nonché dalla data di presentazione della Comunicazione di Attività Edilizia Libera (AEL) per un massimo di tre anni non prorogabili.
2. Nei cantieri edili, comprese le recinzioni, è possibile pubblicizzare il marchio delle aziende che vi operano, le tecnologie adottate, la vendita di unità immobiliari. In aggiunta alle forme pubblicitarie indicate al comma 2, sulle recinzioni o in aderenza agli edifici o posizionati su strutture in elevazione, quali ponteggi, impalcature e simili o altre modalità, purché previsto nel piano operativo di sicurezza del cantiere, è possibile collocare pannelli o teloni pubblicitari che prefigurano la soluzione finale del progetto architettonico, nonché per pubblicizzare il marchio di aziende che non operano nel cantiere, mostre, manifestazioni e, più in generale, per pubblicizzare aspetti o eventi che si correlano con la promozione del territorio o di attività istituzionali.
3. Nel caso di edifici sottoposti a tutela ai sensi della D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (ex Legge n. 1089 del 1939) l'eventuale pubblicità ammessa nei cantieri installati in occasione di lavori di recupero degli stessi è subordinata all'acquisizione preventiva del Nulla Osta della Soprintendenza che, oltre a poter modificare i parametri indicati al punto precedente, potrà altresì prescrivere anche l'obbligo di rappresentare la soluzione finale del progetto architettonico del fabbricato oggetto dei lavori di recupero.

Art. 43 - Pubblicità sulle transenne parapetonali.

1. Le transenne parapetonali sono elementi strutturali direttamente ancorati a terra ed assemblati in sequenza tra loro in modo da formare un cordone, di altezza compresa tra cm. 100 e cm. 120 da terra, avente funzione di protezione dei pedoni dalla sede stradale limitrofa.
2. È consentita la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando le transenne parapetonali. Il Comune può dare in concessione la diffusione di tali messaggi.
3. Le dimensioni del cartello recante il messaggio pubblicitario non potranno superare cm. 100 di base e

cm. 70 di altezza.

4. La collocazione dei cartelli dovrà essere tale da garantire il rispetto delle prescrizioni previste dal primo comma dell'art. 23 del codice della strada ed in particolare non ostacolare la piena visibilità delle aree di intersezione stradale.
5. Non è consentita l'installazione di transenne parapetonali al solo scopo di supportare messaggi pubblicitari.

Art. 44 - Pubblicità ed arredo urbano

1. Nell'ambito di progetti di arredo urbano può essere autorizzata la collocazione di messaggi pubblicitari delle imprese che sostengono la realizzazione dei progetti medesimi sottoscrivendo appositi contratti di sponsorizzazione. Tali inserimenti saranno regolamentati da un'apposita convenzione tra il soggetto che realizza il progetto ed il Comune di Santa Maria a Monte.

Art. 45 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

1. In aderenza alle recinzioni degli impianti sportivi possono essere collocati cartelli e messaggi pubblicitari purché rivolti verso l'interno della struttura e non visibili dalla pubblica via. Qualora detti cartelli siano visibili dalla pubblica via andrà richiesta apposita autorizzazione che potrà essere rilasciata nel rispetto dei principi indicati dal presente Regolamento.

TITOLO III – OCCUPAZIONI E DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ABUSIVI ED ASPETTI SANZIONATORI

Art. 46 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo o dichiarazione presentata;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
3. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero ai soggetti di cui alla legge 296/2006 art.1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al

D.lgs. 30 aprile 1992 n° 285.

4. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentata del 50 per cento. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione è temporanea l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari fatta senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
5. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al precedente comma 2 lettera b) ed a quelle richiamate alla lettera c) comma 2 del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento delle somme dovute
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante apposito avviso notificato nei modi e termini di legge, contenente intimazione a adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica del già menzionato avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 47 – Omesso versamento del canone alle scadenze

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità come previsto dall'art.50 del vigente regolamento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

5. Così come previsto dal vigente Regolamento Comunale sull'entrate, sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale dell'entrate.

PARTE III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 48 - Gestione del servizio

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, e fino a diversa Deliberazione da parte del Consiglio comunale di soppressione del servizio, il Canone Unico di cui al presente Regolamento è applicato anche al servizio di pubbliche affissioni per garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche ed anche per la diffusione di messaggi con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale ed è inteso a garantire specificatamente l'affissione in appositi impianti a ciò destinati di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicati aventi le finalità indicate al precedente articolo.

Art. 49 - Quantità degli impianti per le pubbliche affissioni e loro ripartizione

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti sulle pubbliche affissioni approvato dall'ente;
3. Gli impianti destinati all'affissione diretta dei manifesti sono identificati mediante apposita targa.
4. Il Comune si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per esigenze pubbliche.

Art. 50 – Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 20191, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono

- approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50%.
 3. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
 4. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
 5. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi dieci giorni.
 6. Per usufruire del servizio delle pubbliche affissioni gli interessati devono presentare apposita commissione scritta all'ufficio tributi. La richiesta di affissione può essere inoltrata al servizio anche tramite posta elettronica o effettuata telefonicamente.
 7. La prenotazione, a pena di nullità, deve specificare la denominazione del committente, il titolo preciso che comparirà sul manifesto, la quantità e il formato dei manifesti da affiggere, la suddivisione in categorie (nel caso di manifesti commerciali) e la data di affissione.
 8. Le prenotazioni complete di tutti gli elementi previsti sono iscritte nell'apposito registro, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.
 9. Eventuali modifiche alla prenotazione dovranno pervenire al Servizio Affissioni almeno 10 giorni prima della data di inizio dell'affissione e saranno comunque subordinate alle esigenze del servizio.
 10. L'affissione si intende prenotata al momento del ricevimento della commissione scritta con allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
 11. Le prenotazioni telefoniche devono essere confermate, tramite invio della commissione scritta con relativa attestazione del pagamento del diritto, entro il giorno seguente per le affissioni richieste entro i 10 giorni successivi e comunque entro 10 giorni prima della data richiesta per le altre commissioni.
 12. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante nell'apposito registro cronologico di cui comma 8.
 13. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'ufficio tributi ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
 14. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto.
 15. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita. In questo caso il committente deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
 16. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 26,00 per ciascuna commissione.
 17. Il servizio d'urgenza potrà essere reso compatibilmente con le disponibilità di spazi e di personale.
 18. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
 19. L'accettazione della prenotazione è comunque subordinata alla disponibilità degli spazi affissivi ed alla disponibilità del servizio.
 20. In caso di commissioni pervenute il medesimo giorno sarà data precedenza alle affissioni di carattere commerciale e comunque al maggior numero di manifesti.
 21. Eventuali variazioni o aggiunte da sovrapporre ai manifesti sono considerate nuove e distinte

commissioni.

22. I manifesti devono essere consegnati all'ufficio competente, nell'orario di apertura al pubblico, a cura del committente entro 3 giorni lavorativi prima della data prenotata per l'affissione.
23. I manifesti costituiti da più fogli devono essere accompagnati da uno schema di composizione con riferimenti numerici progressivi con orientamento da sinistra a destra e dall'alto in basso.
24. Per motivate esigenze di servizio possono essere limitati sia il numero dei manifesti che la durata dell'affissione.
25. I manifesti pervenuti per le affissioni senza la relativa commissione e le eccedenze di ogni genere, se non richiesti o ritirati dal committente entro 20 giorni da quando pervenuti, saranno inviati al macero senza avviso.
26. Gli eventuali reclami o richieste della nota posizioni riguardo alle affissioni potranno essere inviate direttamente al gestore del Servizio non oltre la scadenza del termine di validità dell'affissione. La mancata presentazione del reclamo comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio e la decadenza di ogni pretesa.

Art. 51 – Tariffe

1. La delibera di determinazione della tariffa standard, da cui deriva il piano tariffario articolato secondo le riduzioni e le maggiorazioni disciplinate dal presente Regolamento, è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Art. 52 – Determinazione del canone

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
3. La tariffa è aumentata del 50 per cento in caso di superfici superiori a mq. 1.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli.
5. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.

Art. 53 – Riduzioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive,

- filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la collaborazione del Comune di Santa Maria a Monte;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. La contemporanea presenza di sponsor o altre diciture o logotipi a carattere commerciale, superiore a metà foglio a/4 (cm 21*29,7), relativamente alle fattispecie previste dal comma precedente fa decadere il diritto alla riduzione.
 3. I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro al fine di ottenere la riduzione del 50% della tariffa del diritto devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto. In alternativa può essere presentata autocertificazione nella quale sia dichiarato esplicitamente che gli scopi sociali escludono il fine di lucro.
 4. Nel caso di patrocinio o di collaborazione con l'ente deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione della tariffa e deve essere riportato il logo del Comune sul manifesto.
 5. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 54 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune;
 - b) i manifesti relativi ad attività e manifestazioni culturali, sportive, filantropiche, religiose e simili realizzate da enti non aventi scopo di lucro con il patrocinio o la collaborazione del comune di Santa Maria a Monte, ovvero del Comune di Santa Maria a Monte. L'esenzione è limitata a commissioni composte da un massimo di trenta fogli di dimensioni 70x100 o equivalenti per una durata non superiore a quindici giorni. L'esenzione non si applica, pertanto, ai fogli ed ai giorni in eccesso rispetto ai limiti sopra detti.
 - c) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - d) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - e) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - f) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - g) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - h) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 55 – Riscossione

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Art. 56 - Obblighi, divieti e disposizioni diverse

1. È vietata l'affissione dei manifesti in luoghi o su impianti diversi da quelli all'uopo destinati
2. I manifesti di annunci mortuari, partecipazione o ricorrenza non possono avere dimensioni superiori a

cm 60 x cm 42. Tali manifesti potranno essere affissi esclusivamente negli spazi ed impianti appositamente riservati come previsto dal piano generale delle pubbliche affissioni.

3. Le imprese di pompe funebri affiggono direttamente negli spazi a loro riservati.
4. Sono da considerarsi abusive, le pubblicità realizzate con manifesti o volantini, di qualsiasi dimensione, affissi direttamente a muro.

Art. 57 – Vigilanza e sanzioni

1. Il gestore del servizio, oltre ai Vigili Urbani in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercita il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Il materiale abusivo defisso verrà distrutto.
3. Ai fini della contestazione della violazione si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 51.

Art. 58 – Fondo di Solidarietà

1. Il comune di Santa Maria a Monte sulla base dei principi di compartecipazione e solidarietà può istituire un Fondo da destinarsi alle attività commerciali, di somministrazione, artigianali, industriali, turistiche, ad associazioni e circoli e a singole persone e nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito.

PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59 – Disposizioni transitorie

1. Per l'annualità 2021, il termine per il versamento della rata unica o della prima rata del canone è fissato al 31.04.2021.

Art. 60 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Il Sindaco
f.to Dott.ssa Ilaria Parrella

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Paolo Di Carlo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma IV del D.Lgs n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Paolo Di Carlo

- che la presente deliberazione viene affissa in data 23/09/2021 all' Albo Pretorio elettronico per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124 , comma. I D.Lgs 18.08.2000 n.267 e vi rimarrà fino al 08/10/2021 .

Santa Maria a Monte, 23/09/2021

L'incaricato della pubblicazione

Dott.ssa Erika Biasci

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 , c. III D.Lgs 18.08.2000 n.267

Santa Maria a Monte, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente copia, è CONFORME ALL'ORIGINALE, per uso amministrativo e d'ufficio, conservata presso il servizio Segreteria Generale.